



E/2017/03/17



CONVENZIONE IN ESCLUSIVA

Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia tra

L'Associazione Italiana Mediazione Arbitrato Conciliazione, Partita Iva n. 06518121212, con sede legale in Napoli (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 3, **in persona del Vicepresidente del Consiglio Direttivo Avv. Ciro Ascione**, Codice Fiscale n. SCNCRI76A08L259H, nato a Torre del Greco (NA) il 8/01/76, di seguito denominato per brevità

AIMAC

L'Associazione Cittadinanza Attiva, P.Iva 02142701008, in persona del Segretario Generale, Antonio Gaudio, nato a Battipaglia, il 07/07/1972, CF: GDSNTN72L07A717P. con sede legale in Roma (RM) alla Via Cereate n. 6 - di seguito denominato per brevità

PARTNER

PREMESSO

1. Che l'AIMAC, è iscritta presso il registro unico degli Organismi abilitati alla gestione delle procedure di Mediazione e conciliazione (cfr. iscrizione n. 87 del 8/6/10 del registro unico tenuto dal Ministero di Giustizia), nonché presso il registro unico degli Enti di Formazione, tenuto dal Ministero di Giustizia, quale ente accreditato e abilitato a tenere corsi di formazione per mediatori (cfr. iscrizione n. 80 del 8/6/10 del registro unico tenuto dal Ministero di Giustizia).
2. Che Cittadinanzattiva è un'organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, e riconosce ex art. 118 ultimo comma della Costituzione l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede per le istituzioni l'obbligo di favorire i cittadini attivi, direttamente, attraverso le proprie reti o in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni.
3. Che il D. Lgs. 04/03/10 n. 28 e s.m.i., in attuazione della riforma del processo civile, ha introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale, quale strumento per la risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di alleggerire il carico dei procedimenti del sistema giustizia;
4. Che Cittadinanzattiva - direttamente o attraverso una delle proprie Reti - sulla base della presente convenzione è disposta ad ospitare presso le proprie sedi le cc.dd. Sedi delegate di AIMAC, come da allegato A) alla presente che ne costituisce parte integrante, per l'esercizio e lo svolgimento delle attività dell'Organismo di mediazione come per legge, allo scopo di poter offrire ai propri aderenti/iscritti un più facile accesso alle

1



procedure di risoluzione alternative delle controversie;

5. Che non sussistendo conflitti di interesse né contrasti tra le attività dell'AIMAC, regolate da norme, e lo statuto ed il codice di Condotta di Cittadinanza Attiva, quest'ultima allo scopo di offrire un ulteriore utile servizio ai cittadini in ambito di Giustizia e soprattutto di risoluzione dei conflitti, e quindi allo scopo di perseguire un'utilità sociale diffusa e partecipata, intende realizzare quanto descritto al punto precedente;

6. Che l'AIMAC, condividendo gli scopi di Cittadinanza Attiva, ha interesse ad ampliare la presenza territoriale della propria attività di Organismo di mediazione ed Ente di Formazione, concedendo la gestione locale della propria attività ai propri mediatori dislocati sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché del proprio regolamento e delle direttive e/o istruzioni operative emanate o emanande;

7. Allo scopo di perseguire i dichiarati interessi comuni e poter formare gli elenchi dei mediatori operanti nelle sedi delegate aperte in ragione del presente accordo, nel rispetto di quanto normativamente previsto, il partner indicherà nominativi di professionisti già abilitati all'esercizio dell'attività di mediatore ovvero soggetti in possesso dei necessari requisiti da formare per l'esercizio della suddetta attività professionale.

Tanto premesso le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, condividendo i rispettivi statuti e/o regolamenti, sottoscrivono la presente scrittura privata ai seguenti patti e condizioni

ARTICOLO 1 – PREMESSA

La premessa è parte integrante e vincolante del presente contratto ed è accettata, ratificata ed approvata da Aimac e dal Partner.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'apertura nelle sedi indicate nell'allegato A), in calce alla presente e che qui si intende richiamato integralmente, di sedi delegate dell'Associazione Italiana Mediazione Arbitrato Conciliazione, al fine di poter procedere:

- alla raccolta ed all'invio delle domande di iscrizione ai corsi di formazione organizzati dall'AIMAC;
- alla diffusione dei corsi dell'AIMAC riguardanti la mediazione, conciliazione ed arbitrato;
- alla raccolta ed all'invio – o deposito online – delle domande di mediazione e/o di arbitrato sotto propria responsabilità;
- alla diffusione delle clausole di mediazione ed arbitrato dell'organismo accreditato;
- alla gestione secondo il regolamento e/o direttive dell'AIMAC, secondo le norme di legge, dei procedimenti di mediazioni, di conciliazioni ed arbitrati.

L'apertura della sede delegata dell'AIMAC comporterà:

- un'esclusiva in favore del partner, in quanto l'AIMAC non potrà aprire altre sedi



delegate ed affidarle a soggetti diversi dallo stesso partner nel circondario dei Tribunali presenti nei territori afferenti alle sedi indicate nell'allegato A), per la durata del presente contratto;

- un'esclusiva in favore dell'AIMAC, in quanto il Partner si impegna e si obbliga a non sottoscrivere accordi simili finalizzati allo svolgimento delle medesime attività con ODM o Enti di formazione in materia di a.d.r., diversi dall'AIMAC, per tutta la durata del presente accordo direttamente o tramite organizzazioni terze.

ARTICOLO 3 – DURATA, DECORRENZA.

La durata del presente contratto viene fissata dalle parti in mesi 18 dalla data di sottoscrizione dello stesso tacitamente rinnovabili. Le parti di comune accordo un mese prima della scadenza naturale del presente contratto, potranno negoziare il prosieguo e/o la modifica delle condizioni contrattuali dello stesso.

ARTICOLO 4 – SPESE

Le parti di comune accordo stabiliscono che le spese tutte e/o di gestione della sede delegata, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile in cui sarà operativa le sedi delegate indicate in allegato A), saranno esclusivamente a carico del partner.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE SEDI DELEGATE E DEI MEDIATORI

Le Sedi delegate aperte, ed mediatori in esse operanti, in ragione del presente accordo di partnership provvederanno:

1. Al rispetto delle norme di cui ai regolamenti dell'Organismo accreditato, al rispetto delle circolari che verranno periodicamente inviate dall'AIMAC, nonché al rispetto della normativa vigente sia nella materia della mediazione, che conciliazione ed arbitrato;
2. Alla raccolta delle domande di iscrizione ai corsi dell'AIMAC, nonché alle domande di mediazione, conciliazione ed arbitrato, secondo le regole e/o regolamenti e/o circolari dell'AIMAC;
3. All'invio presso la sede legale dell'AIMAC delle suesposte domande di cui al punto 2 con tempestività;
4. Al rispetto del vincolo di esclusiva così come formulato all'articolo 2 del presente contratto;
5. Al rispetto di qualunque comunicazione e/o circolare e/o direttiva o istruzione operativa che l'AIMAC invierà alla sedi delegate, senza alcuna possibilità di deroga;
6. A dare la propria disponibilità a visite e controlli, ad opera dei Responsabili della sede Centrale, o di loro delegati o incaricati, che l'AIMAC periodicamente effettuerà presso la sede delegata.
7. All'invio presso la sede centrale dell'AIMAC della documentazione originale raccolta nell'esercizio dell'attività con cadenza trimestrale.
8. Nel rispetto dei requisiti normativamente previsti, gli iscritti alla rete del Partner dovranno necessariamente formarsi e/o aggiornarsi, come da norma vigente in tema di mediazione civile e commerciale e/o da Regolamento AIMAC, presso l'Ente di formazione accreditato di AIMAC, a condizioni economiche agevolate.
9. I mediatori e/o i responsabili di sede si impegnano a controllare l'assenza di conflitti di interesse all'atto dell'assegnazione/assunzione dell'incarico di mediatore e,

AM *AM*



specificamente, si obbligano a non assumerlo laddove avessero avuto un ruolo, antecedentemente alla nomina, in merito alla valutazione della questione controversa e/o di "consulenza" agli utenti interessati.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'AIMAC

L'AIMAC, a sua volta, si impegna e si obbliga, nei confronti del partner che accetta a:

1. Rispettare l'esclusiva prevista all'articolo 2 del presente contratto;
2. Coadiuvare e supportare, per quanto afferisce alla gestione dei procedimenti di mediazione, l'attività del partner;
3. Inviare un proprio incaricato per la supervisione dell'attività del partner;
4. A far rispettare dal partner e da tutti i suoi associati la normativa vigente, i regolamenti e le circolari della stessa.
5. L'AIMAC si impegna a controllare l'assenza di conflitti di interesse all'atto dell'assegnazione degli incarichi di mediatore e, specificamente, si obbliga a non assegnare l'incarico laddove – sulle indicazioni ricevute dal responsabile della sede delegata – il soggetto avesse avuto un ruolo, antecedentemente alla nomina, in merito alla valutazione della questione controversa e/o di "consulenza" agli utenti interessati.
6. Concedere in uso il proprio software per la gestione dei procedimenti di mediazione; munire ogni sede di apposita casella di posta elettronica dedicata.

Ulteriori implementazioni degli obblighi e dei servizi offerti da Aimac saranno oggetto di specifica trattativa all'atto del rinnovo della convenzione, anche in ragione di eventuali necessità oggi non previste.

ARTICOLO 7 – ACCORDO TERRITORIALE E COMPENSO PARTNER

Il Partner e l'AIMAC si garantiscono vicendevolmente l'esclusiva per tutte le domande di mediazione, per i circondari dei Tribunali afferenti alle sedi indicate nell'allegato A).

Il Partner percepirà, in ragione dell'ospitalità concessa:

- per i diritti di segreteria (per singola sede delegata): il 50% fino a 49 procedimenti bimestrali; il 55% da 50 a 99 procedimenti bimestrali; il 60% da 100 in poi a bimestre;
- indennità del mediatore: 55% al mediatore designato, 25% ad Aimac, 20% al mediatore responsabile di sede delegata.

Le convenute somme saranno corrisposte all'effettivo incasso delle stesse ad opera di Aimac e previa fatturazione dei soggetti beneficiari.

Il Partner, con la sottoscrizione del presente contratto, è reso edotto della inderogabile norma per la quale qualsiasi pagamento (spese di avvio, indennità di mediazione, IVA) dovrà essere versato dalle parti direttamente all'AIMAC.

ARTICOLO 8 – RECESSO.

L'AIMAC, in caso perdita e/o sospensione delle proprie autorizzazioni, potrà recedere, a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail certificata dal presente accordo, da inviarsi presso la sede di Roma all'attenzione del Presidente e dei responsabili delle sedi delegate, senza penale e/o risarcimento del danno e/o altro tipo di ristoro economico.

Il Partner, a sua volta, potrà recedere dal presente contratto, prima della naturale scadenza contrattuale, nel caso di scioglimento dell'AIMAC o di impossibilità della stessa a svolgere la propria attività, previa comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o mail



certificata, da inviare presso la sede legale dell'AIMAC senza penale e/o risarcimento del danno e/o altro tipo di ristoro economico.

ARTICOLO 9 – ESTENSIONE DELL'EFFICACIA

Il presente contratto resterà valido, efficace e vincolante tra le parti - senza necessità di modifiche, nella sua articolazione, negli obblighi e nei tempi, così come fissati alla data di sottoscrizione - anche nel caso in cui l'AIMAC dovesse modificare la propria forma giuridica da associazione in società di capitali.

ARTICOLO 10 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti di comune accordo fanno espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA ARBITRALE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, risoluzione e/o esecuzione del presente contratto le parti espressamente convengono che le stesse saranno risolte in via esclusiva mediante arbitrato rituale e cioè secondo quanto disposto dal Codice di Procedura Civile, con efficacia vincolante tra le parti, con lodo arbitrale reso secondo diritto. L'arbitro unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Ogni qualsiasi aggiunta e/o modificazione al presente contratto dovrà rivestire la forma scritta *ad substantiam*.

Le spese di registrazione, ivi incluse le spese di bollo, del presente contratto vengono divise in parti uguali tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, 23/03/2017

Il Segretario Generale
CITTADINANZA ATTIVA
Antonio Gaudioso
Cittadinanza Attiva onlus
Via Cereate, 6 - 00183 Roma
Tel 06367181 Fax 0636718333
Cod. Fis. 80436250885 - P. IVA 02442701006

Il Vicepresidente dell'AIMAC
Avv. Ciro Ascione

**Associazione Italiana Mediazione
Arbitrato Conciliazione**
P. IVA/Cod. Fisc. 06518121212
IL VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ciro Ascione

SEPARAZIONE TRA ATTIVITA' DI AIMAC E CITTADINANZATTIVA

Il centro di ascolto di Cittadinanzattiva raccoglie, tramite volontari o altra qualifica, il "bisogno" dei cittadini ed indirizza secondo quello che ritiene la tutela più idonea al caso ai professionisti operanti nelle reti collegate a Cittadinanzattiva per la valutazione tecnico-giuridica della vicenda.

A questo punto, facciamo l'ipotesi di una colpa medica, l'avvocato incaricato sa che per legge è necessario avviare un procedimento di mediazione.

A questo punto è a conoscenza di una rete partner, AIMAC, che opera presso le alcune sedi di Cittadinanzattiva con quelle che sono definite **sedi delegate**, ma in giorni ed orari diversi da quelli di ascolto dei cittadini e che saranno scelti ed indicati dalla stessa Cittadinanzattiva.

Passaggio successivo è il deposito presso le sedi delegate dell'istanza di avvio del procedimento di mediazione. A questo punto i **mediatori di AIMAC operanti presso le sedi delegate**, che sono **gli avvocati appositamente formati o aggiornati per poter operare quali mediatori**, trasferiranno (telematicamente) l'istanza alla sede centrale di Aimac.

La segreteria generale, unitamente a quelle delle sedi delegate, così come specificato nella bozza di convenzione quali obblighi reciproci di AIMAC centrale e dei mediatori delle sedi delegate, dopo aver controllato l'assenza di conflitti di interesse e l'assoluta separazione di ruoli - tra chi raccoglie le esigenze dei cittadini, chi valuta la questione come sopra detto e chi sarà incaricato del procedimento di mediazione - procederà all'assegnazione ed alla nomina di un mediatore incaricato. Ovviamente sarà scelto tra quelli operanti presso la sede delegata (indicati sempre da Cittadinanzattiva o da rete ad essa collegata) che sono stati all'uopo formati.

Solo in caso di richiesta proveniente dalla sede delegata, per sovraccarico di lavoro o per necessità di avere determinate professionalità, si potranno formare/nominare mediatori esterni a quelli "scelti" per ogni sede delegata.

Si evidenzia che la corretta gestione dei procedimenti di mediazione è attività molto delicata, dovendo svolgere la sede delegata, ed ancor di più la sede centrale, tutte le attività ed i controlli (quasi) come fosse una Cancelleria di Tribunale.

Altresì si evidenzia che il rispetto delle norme e/o delle circolari e/o del regolamento di Aimac ed anche delle Istruzioni operative emanate dalla stessa, restano valide ed attuabili solo e soltanto relativamente alle attività di gestione dei procedimenti di mediazione e quindi ai mediatori Aimac. Resta la netta separazione tra le attività di Cittadinanzattiva, e del personale/professionisti operante per essa, e quelle di AIMAC e dei professionisti operanti per essa (anche se in qualche caso potrebbero avere una duplice veste, ma in momenti e su questioni nettamente diverse; in ogni caso quando gestiscono la procedura di mediazione operano sotto il nome di AIMAC e non di Cittadinanzattiva).


ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO AL MEDIATORE

Il professionista sarà scelto dai responsabili dell'O.d.M. sulla base di quanto normativamente previsto e del Regolamento dello stesso, all'interno degli elenchi esistenti presso ogni Organismo e comunicati al Ministero della Giustizia. Gli elenchi sono divisi secondo le categorie normativamente previste e ove necessario, per sede di riferimento.

Il suddetto professionista dovrà essere in regola con il possesso dei requisiti necessari al mantenimento della qualifica di Mediatore Professionista e dovrà essere un conoscitore della materia oggetto della controversia.

Ricevuta comunicazione dell'incarico assegnato il Mediatore dovrà immediatamente controllare e valutare l'esistenza di conflitti di interesse rispetto alle parti e/o all'oggetto della controversia. Qualora vi fossero, dovrà immediatamente segnalarli alla Segreteria Generale e a quella di sede per farsi sostituire.

Se non vi sono conflitti di interesse, dovrà sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità ed inserirla nel fascicolo d'ufficio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a vertical line and a loop.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.' with a long horizontal stroke at the end.